

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SIGNORI, PECCHIOLI, DE ZAN, OCCHIPINTI, FENOALTEA, PASTI, VENANZETTI, BOLDRINI Arrigo, BALBO, FINESSI e DELLA PORTA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 AGOSTO 1976

Istituzione di una Commissione d'inchiesta e di studio
sulle commesse di armi e mezzi ad uso militare e sugli
approvvigionamenti

ONOREVOLI SENATORI. — Nel corso della precedente legislatura le Commissioni parlamentari della difesa — del Senato e della Camera — avevano sollecitato l'elaborazione di una programmazione interforze, relativamente agli armamenti e agli approvvigionamenti, e la presentazione alle Camere di una relazione annuale sulla attività e i programmi della Difesa in modo da porre il Parlamento della Repubblica nelle condizioni di intervenire con provvedimenti tempestivi e misure adeguate per sostenere l'avviato processo di sostanziale ristrutturazione delle Forze armate con particolare riferimento alla necessità di ammodernamento degli armamenti e delle dotazioni di mezzi, richiedenti rilevanti impegni finanziari.

Con eguale frequenza avevano prospettato l'opportunità e l'urgenza di adeguare le disposizioni legislative ancora vigenti, e le procedure amministrative tuttora praticate, per la scelta delle commesse e l'acquisto delle forniture all'esigenza di una gestione responsabilmente corretta e controllata di tale delicato settore dell'attività dello Stato.

In occasione di tali sollecitazioni non erano mancate esplicite richieste di chiarimenti su denunciate pretese irregolarità e confusioni nella dotazione alle Forze armate di nuove armi che già avevano determinato incertezze e perplessità nell'opinione pubblica nazionale.

Intanto venivano rese note le conclusioni cui era pervenuta la Commissione del Senato degli Stati Uniti d'America sulle attività delle società multinazionali, e in particolare sui casi di corruzione della Lockheed, casi di eccezionale gravità per investire fondamentali aspetti dell'autonomia e della sovranità nazionale e per aver già suscitato diffuso allarme ed apprensione — in gran parte giustificati — nell'opinione pubblica in Italia e fuori d'Italia.

In siffatta situazione la maggior parte dei Gruppi parlamentari avvertiva l'esigenza di tradurre le sollecitazioni ripetutamente rivolte — in passato — al Governo, e rimaste inascoltate, in concrete iniziative legislative al fine di accertare la regolarità delle forniture e delle commesse militari, rilevare

eventuali incongruenze ed inadeguatezze, indicare soluzioni idonee a salvaguardare gli interessi nazionali, garantire la difesa del Paese nonchè l'efficienza e la dignità delle Forze armate repubblicane, assicurare la corretta gestione politica ed amministrativa di questo settore dello Stato, con la partecipazione e sotto il controllo del Parlamento.

La Commissione difesa del Senato prendeva sollecitamente in esame le varie proposte, in sede referente; le unificava in un

disegno di legge che, però, non poteva essere portato in Aula per la discussione e l'approvazione a causa della anticipata interruzione della legislatura.

Da ciò la necessità e l'urgenza di riproporre l'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta e di studio sulle forniture e commesse militari, nel rigoroso rispetto sostanziale delle opinioni convergenti che i vari Gruppi avevano già espresso in Commissione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È costituita una Commissione d'inchiesta parlamentare sulle commesse di armi, mezzi militari e grandi approvvigionamenti centrali destinati all'Esercito, alla Marina e alla Aeronautica militare, con il compito di accertare i procedimenti relativi alla scelta e all'acquisto delle armi e dei mezzi ed approvvigionamenti suindicati, nonchè alla determinazione dei costi.

La Commissione provvederà altresì ad accertare il funzionamento degli organi che provvedono alla scelta del contraente e se, e da quali organi, vengono effettuati controlli durante le lavorazioni e quali organi provvedono ai collaudi finali.

Valuterà infine l'idoneità delle forme di coordinamento tra i diversi enti militari e civili preposti alla ricerca scientifica ai fini militari.

La Commissione procederà alle indagini ed agli esami con i poteri ed i limiti previsti dall'articolo 82 della Costituzione.

Art. 2.

La Commissione prenderà in considerazione le commesse e gli approvvigionamenti scelti a suo giudizio tra quelli in corso o

esauriti in epoca non anteriore alla data di inizio della presente legislatura o comunque ordinati nell'ultimo decennio.

Art. 3.

La Commissione proporrà le opportune iniziative legislative ed amministrative al fine di modificare le norme in vigore non più rispondenti al generale assetto ed alla generale funzionalità della materia, anche al fine di sopperire ad eventuali carenze per una definitiva delimitazione delle competenze e delle conseguenti responsabilità.

Art. 4.

La relazione della Commissione sarà presentata al Senato e alla Camera dei deputati entro sei mesi dall'insediamento della Commissione stessa.

Art. 5.

La Commissione è composta di 15 senatori e di 15 deputati nominati rispettivamente, in proporzione alla composizione dei gruppi parlamentari, dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera dei deputati. Con la stessa procedura sarà provveduto alle sostituzioni che si rendessero necessarie in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione dal mandato parlamentare.

La Commissione elegge nel suo seno il Presidente, due Vice Presidenti e due Segretari.

Art. 6.

Nel caso che venga opposto da chiunque deponga davanti alla Commissione il segreto di cui al primo e secondo capoverso dell'articolo 352 del codice di procedura penale, il Presidente del Consiglio dei ministri, su richiesta della Commissione e di concerto con i Ministri della difesa e di grazia e giustizia, determina se sussistano in tutto o in parte

le ragioni per mantenere il segreto e dà notizia alla Commissione della determinazione.

Art. 7.

I membri della Commissione di inchiesta, i funzionari addetti al suo ufficio di segreteria ed ogni altra persona che collabori con la Commissione stessa o che compia o concorra a compiere atti di inchiesta o ne abbia comunque conoscenza sono obbligati al segreto per tutto ciò che riguarda gli atti medesimi ed i documenti acquisiti.

Salvo che il fatto costituisca un delitto più grave, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

Le stesse pene si applicano a chiunque, al di fuori delle comunicazioni ufficiali della Commissione, pubblici o renda comunque noti, in tutto o in parte, anche per riassunto, atti o documenti dell'inchiesta, salvo che per il fatto siano previste pene più gravi.

Art. 8.

Le spese per il funzionamento della Commissione saranno poste a carico dei bilanci del Senato e della Camera.